

D.D.G. n. 2030 del 11.07.2025

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

Cooperativa Sociale AD MAIORA - Autorizzazione al funzionamento SEZIONE Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza - TIPOLOGIA Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello sita in Petrosino (TP)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTA la legge regionale 15.05.2000, n. 10;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015 n. 96 con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTO il D.P.Reg. n. 431 del 13.02.23, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 82 del 10.02.2023, con il quale è stato conferito alla D.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 1888 del 01/07/2025, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di dirigente del Servizio 6 “Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza” del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza e la documentazione trasmessa a corredo, acquisita in data 23.05.2025 al prot. n. 24313 del 26.05.2025, con la quale la COOPERATIVA SOCIALE AD MAIORA, con sede legale in Alcamo Via S. Oliva n. 64, chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione “Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza” e la tipologia “Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello” per la sede operativa sita in Petrosino (TP);

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, prioritariamente all'autorizzazione al funzionamento;

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata;

VISTO il parere positivo reso dal Comune di Petrosino con nota n. 11089 del 02.07.2025, acquisita con P.E.C. al prot. n. 34768 del 04.07.2025;

VISTO il parere igienico-sanitario positivo reso con nota n. 94215 del 20.06.2025 dall'A.S.P.9 di Trapani acquisita con prot. P.E.C. n. 30360 del 23.06.2025;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 La COOPERATIVA SOCIALE AD MAIORA, con sede legale in Alcamo Via S. Oliva n. 64, è autorizzata, ai sensi dell'art.28 della l.r. 22/86, allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE "Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza" TIPOLOGIA "Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello" per la sede operativa sita in Petrosino e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 2 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto dello standard organizzativo di cui al D.P.Reg. 31.03.2015 n. 96.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE GENERALE
D.ssa Maria Letizia Di Liberti

IL DIRIGENTE
Dott. Antonino Maggio